



# Regolamento sulle tasse di refezione per la scuola dell'infanzia e sulle tasse per le attività fuori sede della scuola elementare

del 26 febbraio 2007

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 7 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, gli art. 2, 13 cpv. 1 let. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

**risolve:**

## **Art. 1 Scopo**

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i limiti minimi e massimi e le modalità di prelievo delle tasse percepite dall'Istituto scolastico per la refezione della scuola dell'infanzia e per le attività fuori sede della scuola elementare.

## **Art. 2 Prestazioni 1**

- <sup>1</sup> In tutte le sedi di scuola dell'infanzia è assicurata la refezione degli allievi.
- <sup>2</sup> Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare alle seguenti attività fuori sede:
  - settimana polisportiva;
  - settimana verde;
  - settimana scientifica.

## **Art. 3 Partecipazione finanziaria**

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via d'ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

## **Art. 4 Debitori della prestazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.



### **Art. 5 Ammontare della partecipazione 2**

- <sup>1</sup> Il Municipio stabilisce nell'ordinanza la partecipazione per allievo entro i seguenti limiti:
  - refezione SI: da CHF 55.-- a CHF 60.-- mensili;
  - settimana fuori sede: da CHF 60.-- a CHF 65.--.
- <sup>2</sup> Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie), di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.

### **Art. 6 Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF).

### **Art. 7 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

### **Per il Consiglio comunale**

Il Presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

Lauro Degiorgi

Armando Zoppi

Francesca Bordoni Brooks

Gian Maria Bianchetti

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 febbraio 2007.

Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 1° marzo 2007 e il 2 aprile 2007.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137-RE-9681 del 16 aprile 2007.



---

## Note

- 1 Modificato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018, pubblicato agli albi comunali dal 4 ottobre al 19 novembre 2018, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-14873 del 4 dicembre 2018.
- 2 Modificato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018, pubblicato agli albi comunali dal 4 ottobre al 19 novembre 2018, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-14873 del 4 dicembre 2018.